Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

EX SAQ X

Roma,

Agli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Comitato Consultivo Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile

ICQRF
VICO I
PREF III
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

CODEX
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 Scordia (CT)

ABCERT Srl
Via Enzenberg 38
39018 Terlano (BZ)

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Comitato Permanente "Legislazione Agricoltura Biologica" (SCOF), tenutosi a Bruxelles in data 2-3 ottobre 2012 – art. 37 Reg. (CE) n. 834/07.

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso del Comitato in oggetto.

1) Proposta di modifica del Reg. (CE) n. 889/08 (art. 21, Allegati I e II)

I servizi della Commissione hanno annunciato la volontà di interrompere la discussione sulla proposta di modifica, in quanto si ritiene opportuno attendere i risultati del lavoro di revisione della DG SANCO sulla regolamentazione orizzontale in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle sostanze di base.

La delegazione italiana, sostenuta da un'altra delegazione, ha manifestato il proprio disappunto in merito a tale decisione, tenuto conto che il documento di lavoro è stato già discusso in numerose riunioni e che buona parte della proposta, riguardante i fertilizzanti e la zootecnia, trova l'accordo di tutte le delegazioni.

L'Italia ha, inoltre, fatto presente la necessità di correggere il prima possibile il refuso contenuto nell'art. 24 del Reg. (CE) n. 889/2008, nella versione introdotta dal Reg. (CE) n. 505/2012, che ha eliminato il riferimento ai prodotti omeopatici.

Il rappresentante della Commissione, seppur considerando giuste tali osservazioni, ha comunicato che – per ragioni di ordine organizzativo – non si intende frammentare la proposta di regolamento in due parti.

2) Documento di lavoro per la modifica del Reg. (CE) n. 889/2008 e del Reg. (CE) n. 1235/2008 sugli aspetti dei controlli e della vigilanza

E' stato presentato un nuovo documento di lavoro per migliorare alcuni aspetti relativi al controllo e la vigilanza in agricoltura biologica.
A tale scopo la Commissione ha proposto la modifica dei seguenti articoli:

Reg. (CE) n. 889/2008	
Art. 2	Introduzione della definizione del termine "control file" (documentazione di controllo: l'insieme dei documenti e delle informazioni attinenti ad un operatore e alla sua attività)
Art. 63	Introduzione di ulteriori impegni di comunicazione agli OdC a carico dell'operatore, con particolare riferimento alla trasmissione di informazioni in caso di presenza di più OdC o di cambio OdC (anche con riferimento ai propri contoterzisti) e in caso di non conformità riscontrate sul proprio prodotto o su quello acquistato presso altri operatori.
Art. 92	L'articolo viene riformulato per precisare le modalità di scambio di informazioni in caso di presenza di più OdC per lo stesso operatore (e i suoi contoterzisti), in caso di cambio OdC e in caso di non-conformità.
Art. 92 bis	Sono meglio precisate le modalità di scambio di informazioni tra Stati Membri, COM e Paesi terzi in caso di non conformità riscontrate su prodotti biologici comunitari o importati (OFIS)
Art. 92 ter	Modifica redazionale
Art. 92 quater	Procedure per l'approvazione degli Organismi di Controllo
Art. 92 quinquies	Obbligo per gli Stati Membri di adottare una griglia per la definizione delle misure correttive da applicare agli operatori in caso di non conformità
Art. 92 sexies	Modalità di attuazione della visita annuale degli OdC da parte dell'Autorità Competente
Art. 92 octies	Migliore definizione del contenuto della sezione dedicata al controllo del biologico nell'ambito PNI/MANCP.

Reg. (CE) n. 1235/2008	
Art. 13, par. 2	Introduzione dell'obbligo per gli OdC di indicare nei certificati di ispezione rilasciati uno degli specifici codici identificativi, riportati negli allegati III e IV del Reg. 1235/2008.

3. Equivalenza con Paesi Terzi

Il rappresentante della Commissione ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei dossier relativi all'equivalenza con diversi Paesi terzi.

USA

La task-force USA-UE sta proseguendo nei lavori finalizzati alla risoluzione di alcune questioni aperte nell'ambito dell'equivalenza. In vista del prossimo incontro della task-force, la delegazione italiana ha fatto presente che, relativamente al vino, l'equivalenza non è di fatto applicabile, in quanto gli OdC (anche quelli non accreditati NOP) devono verificare il rispetto delle norme NOP sul vino.

L'Italia ha fatto presente, inoltre, che molti operatori, non solo del settore vino, hanno manifestato l'intenzione di mantenere la certificazione NOP, in quanto risulterebbe più semplice, a livello documentale, l'esportazione. La Commissione ha segnalato che è stata lasciata agli operatori la possibilità di certificarsi NOP, perché ritenuta utile per l'esportazione in alcuni Paesi terzi.

La Commissione ha preso l'impegno di trattare tali argomenti nella prossima riunione con gli USA, facendo tuttavia presente che l'equivalenza per il settore vino necessita di tempi relativamente lunghi.

La Commissione ha invitato gli SM a fornire elementi concreti delle difficoltà riscontrate nell'applicazione dell'equivalenza, con particolare riferimento al vino. Inoltre, ha chiesto di fornire dettagli sulle modalità utilizzate fino ad oggi dagli OdC per l'esportazione negli USA di prodotti lattiero-caseari, con certificazione NOP (interessa, in particolare, l'assenza di antibiotici). Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a fornire alla Scrivente ogni elemento utile e documentazione, possibilmente entro l'11 ottobre p.v.

Corea

La Commissione ha informato le delegazioni della nuova legislazione coreana sul biologico che entrerà in attuazione il 1° gennaio 2013. Attualmente l'UE ha ottenuto una deroga dall'applicazione della nuova normativa per l'esportazione di prodotti biologici verso la Corea. L'UE intende richiedere il prolungamento di tale deroga, seppur la Corea vincoli tale concessione ad un reciproco riconoscimento dell'equivalenza. Gli Enti in indirizzo sono invitati a comunicare alla Scrivente eventuali difficoltà di esportazioni verso la Corea.

Giappone

E' stato completato l'elenco di OdC europei interessati alle esportazioni verso il Giappone.

Al più presto la Commissione fornirà il testo definitivo del nuovo accordo di equivalenza. L'estensione dell'equivalenza del Giappone ai prodotti composti da ingredienti coltivati al di fuori del Giappone sarà sottoposta al voto nella primavera prossima.

4. Varie

La delegazione italiana, insieme a quella francese, ha chiesto di confermare che le sostanze "ottenute da materie prime biologiche" di cui allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, rientrando nel campo d'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 come prodotti trasformati destinati all'alimentazione umana, possono essere intese come prodotti che devono essere certificati biologici.

La Commissione ha condiviso in linea di massima tale interpretazione, riservandosi tuttavia la possibilità di effettuare una verifica con i servizi giuridici interni.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Piero Sanna